

Determinazione N. 2019 del 22 febbraio 2005

OGGETTO: L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 - Norme in materia di tutela fitosanitaria - Abrogazione delle LL. RR. N. 3/98 e n. 31/2001. Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

Prot. n. (OMP/05/591)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Vista la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, "Norme in materia di tutela fitosanitaria - istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", ed in particolare l'art. 3, il quale demanda alla Regione Emilia-Romagna la fissazione dei requisiti di professionalità necessari ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, nonché l'approvazione del modello di domanda e l'individuazione della documentazione da allegare;

Visto il R.R. 15/09/2003, n. 17, recante "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna";

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 12818, del 08/10/2003, recante la determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale ai sensi del citato R.R. n. 17/2003;

Vista la propria determinazione n. 6381 del 12/05/2004, recante i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività sementiera;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 9111 del 06/07/2004, recante le modalità per il rilascio delle autorizzazioni regionali ai sensi della L.R. n. 3/2004;

Ravvisata la necessità di:

- definire i citati requisiti e parametri al fine di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, ad esclusione dell'attività sementiera disciplinata con la citata determinazione n. 6381 del 12/05/2004;
- stabilire la tipologia della documentazione da allegare alla domanda nonché il relativo modello;

- determinare le strategie di profilassi fitosanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 comma 1, lettera m) della citata legge;
- specificare gli obblighi ai quali deve attenersi il titolare di autorizzazione;

Ravvisata inoltre la necessità di specificare, in un apposito allegato, le definizioni tecniche impiegate nella presente determinazione ed alla quale fa riferimento la normativa di settore, allo scopo di assicurare un efficace strumento di consultazione per una interpretazione univoca da parte di tutti i soggetti interessati;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, e n. 2554 del 09/12/2003, aventi per oggetto rispettivamente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e "Disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di livello dirigenziale";

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle responsabilità di Servizio, l'istituzione delle posizioni dirigenziali *Professional*, la definizione dei rispettivi ambiti di competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28 dicembre 2001;
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/06/2003, con le quali sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle posizioni dirigenziali *Professional*;
- n. 4244 in data 31 marzo 2004 con la quale sono stati conferiti incarichi dirigenziali di struttura e *Professional* nell'ambito della Direzione, cui la Giunta regionale ha conferito efficacia giuridica con deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 30 settembre 2002 e la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 10600 del 14 ottobre 2002, entrambe relative al conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabilità della posizione *Professional* "Certificazione e controlli" presso il

Servizio Fitosanitario Regionale, nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2572 del 15 dicembre 2003, relativa al rinnovo dell'incarico dirigenziale di responsabilità della posizione *Professional* "Certificazione e controlli" presso il Servizio Fitosanitario Regionale;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente titolare della posizione *Professional* "Certificazione e controlli" Dott. Alberto Contessi, ai sensi della citata deliberazione di Giunta regionale n. 447/2003;

D E T E R M I N A

1. di approvare, nel testo allegato sotto il numero 1) alla presente determinazione, del quale è parte integrante e sostanziale, i requisiti occorrenti ai soggetti indicati all'art. 2, terzo comma, della L.R. n. 3/2004, con l'esclusione dei produttori di sementi, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, nonché gli obblighi ai quali deve attenersi il titolare dell'autorizzazione stessa;
2. di stabilire che, alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione debba essere allegata la documentazione indicata nell'allegato 2 - punti A, B, C, D - parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di approvare lo schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 1) e dei relativi prospetti, come risulta nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di specificare le definizioni tecniche impiegate nella presente determinazione, per le finalità di cui alla L.R. n. 3/2004, come risulta nell'allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
(Dr. Ivan Ponti)

L.R. 20 gennaio 2004, n. 3
REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI
VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI, AD ESCLUSIONE DELLE SEMENTI

A) Soggetti ai quali può essere rilasciata l'autorizzazione

1. A norma dell'art. 2, comma 3, della L.R. 20/01/2004, n. 3, possono presentare domanda i seguenti soggetti:
- a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo con sede o centri aziendali nel territorio regionale. L'autorizzazione a produrre può essere rilasciata solo per i vegetali disciplinati dalla legge, prodotti esclusivamente nella propria azienda. I produttori di sementi disciplinati dalla legge 25/11/1971, n. 1096, debbono presentare la domanda conformemente a quanto stabilito dalla determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale n. 6381 del 12/05/2004. Sono in ogni caso esclusi coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera;
 - b) i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da altri;
 - c) gli importatori da paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci, comprese le sementi, di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, con sede o centri aziendali nel territorio regionale;
 - d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi con peduncolo e foglie, di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, con sede o centri aziendali nel territorio regionale. L'autorizzazione non è rilasciata ai produttori di patate da consumo che commercializzano all'ingrosso direttamente ad utilizzatori finali;
 - e) i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberì-seme di patate con sede o centri aziendali nel territorio regionale;
 - f) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con sede o centri aziendali nel territorio regionale.

B) Requisiti che debbono essere posseduti per la presentazione della domanda

1. I requisiti per presentare la domanda sono i seguenti:

- a) - per i produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione,
- per i produttori che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi,
- per i produttori di legnami di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE,

- essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- essere in possesso di partita I.V.A. agricola o combinata;
- essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna ed avere il relativo fascicolo aziendale validato;

- b) - per i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da altri,
- per gli importatori da paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali o altri materiali comprese le sementi,
- per i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi,
- per coloro che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di patate,
- per coloro che commercializzano all'ingrosso i legnami di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE,

- essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), a norma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. La domanda deve essere presentata dagli interessati al Servizio Fitosanitario Regionale prima di iniziare l'attività. Ad essa deve essere apposta una marca da bollo del valore legale in corso; deve essere inoltre allegata un'altra marca da bollo che sarà applicata sull'autorizzazione che verrà rilasciata.

3. A norma dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 3/2004, i soggetti di cui alla lett. A), punto 1), lett. a), possono cedere il materiale eventualmente prodotto soltanto a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, mentre i soggetti di cui

alla lett. A), punto 1, lett. b), c), d), e), f) possono esercitare l'attività a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

C) Requisiti che devono essere posseduti dall'imprenditore agricolo per il rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione a produrre, l'imprenditore agricolo deve dimostrare di conoscere personalmente, o tramite un responsabile tecnico appositamente designato fra i propri dipendenti o collaboratori aziendali, le tecniche di produzione e le normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali che intende produrre.
2. Il possesso di tale requisito si intende soddisfatto se il titolare o il responsabile tecnico/fitosanitario ha superato con esito favorevole un colloquio, atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e le relative normative, in funzione del tipo di richiesta inoltrata. Il colloquio deve essere effettuato alla presenza di una Commissione, istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da almeno tre membri individuati dal Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale fra esperti in materia fitosanitaria ed in tecnica florovivaistica e presieduta da un Ispettore fitosanitario. La Commissione è affiancata da un segretario.
3. Nel caso il responsabile tecnico/fitosanitario non sia il titolare della ditta, deve essere in possesso di apposito incarico, sottoscritto per accettazione, a rapportarsi con il Servizio Fitosanitario Regionale.

D) Obblighi del titolare dell'autorizzazione a produrre (esclusi i piccoli produttori)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto ai seguenti obblighi:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
4. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai

- fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
6. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - d) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
 7. denunciare annualmente la propria produzione alla Regione utilizzando l'apposito modello relativo al censimento delle produzioni vivaistiche;
 8. acquistare le piante da ditte autorizzate e, per il materiale di propagazione o da ricoltivare, da ditte all'uopo autorizzate;
 9. compilare in ogni sua parte, qualora siano previsti, il passaporto delle piante e il documento di commercializzazione;
 10. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante "ZP" (zona protetta) quando previsto;
 11. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati secondo le definizioni contenute nell'allegato 4;
 12. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
 13. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
 14. tenere separate le aree adibite alla produzione da quelle utilizzate per la vendita al pubblico;
 15. collocare le piante finite acquistate da terzi nelle aree adibite alla vendita;
 16. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;

17. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
18. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
19. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
20. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;
21. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
22. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
23. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
24. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
25. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 3/2004.

**E) Obblighi per il titolare dell'autorizzazione a produrre -
Piccolo produttore**

1. Rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
4. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
6. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;

- b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - d) i passaporti, i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
7. denunciare annualmente la propria produzione alla Regione utilizzando l'apposito modello relativo al censimento delle produzioni vivaistiche;
 8. acquistare le piante da ditte autorizzate e, per il materiale di propagazione o da ricoltivare, da ditte all'uopo autorizzate;
 9. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
 10. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
 11. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
 12. tenere separate le aree adibite alla produzione da quelle utilizzate per la vendita al pubblico;
 13. collocare le piante finite acquistate da terzi nelle aree adibite alla vendita;
 14. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
 15. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
 16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
 17. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
 18. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;

19. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
20. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
21. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
22. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
23. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 3/2004.

F) Obblighi per il titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto ai seguenti obblighi:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
4. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
5. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - d) la documentazione relativa ai materiali vegetali acquistati e ceduti soggetti alla normativa fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;
9. commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di propagazione prodotti da ditte autorizzate;

10. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;
11. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
12. compilare in ogni sua parte, qualora sia previsto, il passaporto di sostituzione "RP";
13. garantire la sopravvivenza dei materiali vegetali (adeguata illuminazione, temperatura, umidità, ecc.) qualora vengano immagazzinati anche temporaneamente;
14. collocare i materiali vegetali, qualora l'attività commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, entro spazi appositamente delimitati;
15. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 3/2004.

G) Obblighi per il titolare dell'autorizzazione all'importazione da Paesi terzi

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto ai seguenti obblighi:

1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, ecc.);
2. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o prodotti vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture utilizzate per l'attività;
 - c) il registro aggiornato, anche su supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa fitosanitaria

- (elencati nell'allegato V, Parte B, della direttiva 2000/29/CE), con indicazione della relativa provenienza, nonché copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e documenti di trasporto);
8. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali importati;
 9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
 10. compilare in ogni sua parte, qualora sia previsto, il passaporto delle piante;
 11. garantire la sopravvivenza dei materiali vegetali (adeguata illuminazione, temperatura, umidità, ecc.) qualora vengano immagazzinati anche temporaneamente;
 12. collocare i materiali vegetali, qualora l'attività commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, entro spazi appositamente delimitati;
 13. comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, qualora l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella Regione Emilia-Romagna, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce;
 14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 3/2004.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE

A) PRODUZIONE DI PIANTE E DEI RELATIVI MATERIALI DI PROPAGAZIONE

- 1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui risulti l'attività agricola, se non già presentato ad un Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.), ai sensi del R.R. 15/12/2003, n. 17.
- 2) Richiesta per sostenere il colloquio previsto al comma 2, punto C) dell'allegato 1, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio Fitosanitario Regionale.
- 3) Copia del documento attestante l'affidamento dell'incarico, sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda.
- 4) Questionario relativo al processo produttivo compilato conformemente al modello predisposto dal Servizio Fitosanitario Regionale.

L'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura può essere comprovata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

- B) PRODUZIONE DI LEGNAMI, PATATE DA CONSUMO, FRUTTI DI AGRUMI
- C) COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO DI PIANTE E DI MATERIALI DI PROPAGAZIONE VEGETALE
- D) IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI PRODOTTI SOGGETTI A CONTROLLI FITOSANITARI

1) Certificato di iscrizione al Registro Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui risulti l'attività svolta.

L'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura può essere comprovata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

N.B.: Allegare una marca da bollo per atti amministrativi del valore legale in corso che sarà applicata, da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, sull'autorizzazione che verrà rilasciata.

Marca
da Bollo

Allegato 3
Parte A

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
(L.R. 20 gennaio 2004, n. 3)

AL SERVIZIO FITOSANITARIO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Via Di Saliceto, 81 - 40128 BOLOGNA

Spazio riservato all'Ufficio competente
Prot. _____
del _____

- PRIMA ISCRIZIONE NOTIFICA DI VARIAZIONE SOSTITUZIONE DI AUTORIZZAZIONE
 PICCOLO PRODUTTORE (D.M. 31/12/1996)
 RICHIESTA ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI-R.U.P. (D. Lgs. 30/12/1992, n. 536)
 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE (Dir. 92/105/CEE)
 PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI ORNAMENTALI (D. Lgs. 19/5/2000, n. 151)
 PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI (D.P.R. 21/12/1996, n. 697)
 PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI ORTAGGI (D.P.R. 21/12/1996, n. 698)
 PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE (D.Lgs. 10/11/2003, n. 386)

PARTI B COMPILATE - TOTALE N. _____
CENTRI AZIENDALI - TOTALE N. _____

CATEGORIA (barrare con una X le caselle che interessano)

- PRODUTTORE-VIVAISTA PRODUTTORE di patate da consumo COMMERCIANTE all'ingrosso
 PRODUTTORE DI LEGNAME IMPORTATORE da Paesi terzi
 CENTRO RACCOLTA di Patate da consumo o Agrumi (con peduncolo e foglie)
 CENTRO SPEDIZIONE di Patate da consumo o Agrumi (con peduncolo e foglie)

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

- AZIENDA INDIVIDUALE SOCIETA' COOPERATIVA
 ALTRO ISCRITTA AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

COGNOME, NOME O RAGIONE SOCIALE SIGLA EVENTUALE

CODICE FISCALE

NUMERO PARTITA I.V.A.

TELEFONO

FAX

CELLULARE

E-MAIL

DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via, Località)

N. CIVICO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

EVENTUALI AUTORIZZAZIONI DI CUI E' ATTUALMENTE IN POSSESSO:

- | | NUMERO | DATA RILASCIO | ENTE DI COMPETENZA |
|--|--------|---------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 | _____ | _____ | Servizio Fitosanitario |
| <input type="checkbox"/> SEMENTIERA (L. 25/11/71, n. 1096) | _____ | _____ | C.C.I.A.A. di _____ |
| <input type="checkbox"/> LICENZA FORESTALE (L. n. 269/73) | _____ | _____ | C.C.I.A.A. di _____ |

RAPPRESENTANTE LEGALE (compilare in ogni parte)

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	PROVINCIA
TELEFONO	FAX	CELLULARE
DOMICILIO (Via, Località)	N. CIVICO	
COMUNE	PROV.	C.A.P.

RESPONSABILE TECNICO/FITOSANITARIO (compilare in ogni parte solo se diverso dal Rappresentante Legale)

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	PROVINCIA
TELEFONO	FAX	CELLULARE
DOMICILIO (Via, Località)	N. CIVICO	
COMUNE	PROV.	C.A.P.
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE (eventuale) _____		
ALBO PROFESSIONALE _____		
Provincia di _____		

CENTRI AZIENDALI (esclusi i campi di produzione)

CODICE CENTRO 001

UBICAZIONE (Via o Località) _____ N. CIVICO _____

COMUNE _____ PROV. _____ C.A.P. _____

TIPOLOGIA AZIENDA di produzione Ettari Are Centiare

Superficie agricola totale dell'azienda _____ ; _____ ; _____

Superficie agricola utilizzata per l'attività vivaistica _____ ; _____ ; _____

PUNTO VENDITA MAGAZZINO CENTRO di raccolta

CENTRO di spedizione CENTRO di lavorazione

CODICE CENTRO 002

UBICAZIONE (Via o Località) _____ N. CIVICO _____

COMUNE _____ PROV. _____ C.A.P. _____

TIPOLOGIA AZIENDA di produzione Ettari Are Centiare

Superficie agricola totale dell'azienda _____ ; _____ ; _____

Superficie agricola utilizzata per l'attività vivaistica _____ ; _____ ; _____

PUNTO VENDITA MAGAZZINO CENTRO di raccolta

CENTRO di spedizione CENTRO di lavorazione

CODICE CENTRO 003

UBICAZIONE (Via o Località) _____ N. CIVICO _____

COMUNE _____ PROV. _____ C.A.P. _____

TIPOLOGIA AZIENDA di produzione Ettari Are Centiare

Superficie agricola totale dell'azienda _____ ; _____ ; _____

Superficie agricola utilizzata per l'attività vivaistica _____ ; _____ ; _____

PUNTO VENDITA MAGAZZINO CENTRO di raccolta

CENTRO di spedizione CENTRO di lavorazione

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

(barrare con una X le caselle che interessano)

<input type="checkbox"/> PRODUTTORE DI:	<input type="checkbox"/> COMMERCIANTE INGROSSO DI:	<input type="checkbox"/> IMPORTATORE DA PAESI TERZI DI:
<input type="checkbox"/> PIANTE DA FRUTTO	<input type="checkbox"/> MATERIALE VIVAISTICO	<input type="checkbox"/> MATERIALE DA RIPRODUZIONE
<input type="checkbox"/> MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI PIANTE DA FRUTTO	<input type="checkbox"/> TUBERI SEME DI PATATE	<input type="checkbox"/> ALTRI VEGETALI
<input type="checkbox"/> MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI	<input type="checkbox"/> PIANTE FINITE	<input type="checkbox"/> LEGNAME
<input type="checkbox"/> ORNAMENTALI DA ESTERNO (PIENO CAMPO)	<input type="checkbox"/> LEGNAME	<input type="checkbox"/> TERRA E TERRICCIO
<input type="checkbox"/> ORNAMENTALI DA INTERNO (COLTURA PROTETTA)	<input type="checkbox"/> AGRUMI (con peduncolo e foglie)	<input type="checkbox"/> FRUTTA
<input type="checkbox"/> PIANTE ORTICOLE		
<input type="checkbox"/> PIANTE OFFICINALI	<input type="checkbox"/> CENTRO RACCOLTA DI:	<input type="checkbox"/> CENTRO SPEDIZIONE DI:
<input type="checkbox"/> PIANTE FORESTALI	<input type="checkbox"/> PATATE DA CONSUMO	<input type="checkbox"/> PATATE DA CONSUMO
<input type="checkbox"/> PATATE DA CONSUMO	<input type="checkbox"/> AGRUMI (con peduncolo e foglie)	<input type="checkbox"/> AGRUMI (con peduncolo e foglie)
<input type="checkbox"/> LEGNAME		

Il sottoscritto _____, legale rappresentante, è a conoscenza di dovere assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dalla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 e dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia. In particolare, in caso di richiesta di iscrizione al R.U.P., è a conoscenza di dovere rispettare i seguenti obblighi:

- 1) tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell'azienda;
- 2) tenere i registri ed i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquisiti, in produzione, ceduti a terzi, e consentirne l'ispezione da parte degli Ispettori fitosanitari;
- 3) essere disponibile personalmente o designare un tecnico apposito per tenere i contatti con il Servizio Fitosanitario Regionale;
- 4) eseguire controlli dei punti critici del processo di produzione, eventualmente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 5) segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale qualsiasi comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità;
- 6) compilare in ogni loro parte, quando previsti, il "passaporto delle piante CE" ed il "documento di commercializzazione";
- 7) conservare per almeno un anno gli eventuali passaporti relativi al materiale acquistato ed i documenti di commercializzazione;
- 8) far eseguire analisi fitosanitarie sul materiale di propagazione da laboratori accreditati;
- 9) comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente richiesta, esclusi quelli riguardanti le superfici utilizzate, entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle stesse.
- 10) rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 11) essere disponibile a collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 3/2004.

DICHIARA

- 1) di avere trasmesso copia della presente richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente, per ciascun centro aziendale non ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- 2) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni mendaci o il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3, dal d. lgs. 19 maggio 2000, n. 151 e dal d. lgs. 3 novembre 1998, n. 414.

DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

DATA

IN FEDE

(firma autenticata del dichiarante) (*)

Vera ed autentica la firma del signor _____, il quale l'ha apposta in mia presenza, ed identificato con: (descrizione del documento) _____

Data _____ IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO _____

(*) Nel caso la firma non sia autenticata, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 ss. del d. lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati richiesti è il Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale.

TERMINOLOGIA TECNICA - DEFINIZIONI

Ai fini della presente determinazione, si intende per:

1. **"Accreditamento"**: processo mediante il quale un'azienda oppure un laboratorio vengono ritenuti formalmente idonei ad operare nel settore per il quale hanno chiesto di essere accreditati, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. **"Agente accertatore"**: colui che, impiegato, funzionario, pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio, ha tra le proprie attribuzioni d'ufficio funzioni di controllo sull'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
3. **"Centro aziendale"**: unità produttiva stabilmente costituita presso la quale sono conservati i registri ed i documenti previsti dalla vigente normativa.
4. **"Centro di raccolta"**: centro aziendale nel quale avviene la raccolta oppure il condizionamento dei vegetali, inclusi i tuberi di patate e gli agrumi con peduncoli e foglie.
5. **"Centro di spedizione"**: centro aziendale nel quale avviene la spedizione dei vegetali, inclusi i tuberi di patate o di agrumi con peduncoli e foglie.
6. **"Certificazione"**: attività svolta sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale, atta ad attestare la conformità di un determinato vegetale ai requisiti prefissati da specifiche normative.
7. **"Coltivazione - Ricoltivazione"**: l'insieme delle operazioni tecnico-agronomiche che consentono la nascita o la crescita delle piante in un ambiente idoneo. Una pianta per essere considerata ricoltivata, ai sensi della L.R. n. 3/2004, deve permanere in azienda per un periodo di tempo di almeno la metà del suo ciclo produttivo medio. In caso contrario la pianta deve essere soggetta ad almeno una fase produttiva, tramite operazioni colturali, atte ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si tratti di una sosta precaria al solo fine di essere custodita e mantenuta in attesa dell'acquirente. Tali operazioni possono essere costituite, ad esempio, da trapianti, da condizionamento volto ad ottenere piante pronte per il consumatore finale, ecc.
8. **"Commercializzazione"**: la detenzione, la tenuta a disposizione o l'esposizione a scopo di vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di trasferimento a terzi di prodotti contemplati dalla L. n. 3/2004.
9. **"Commerciante"**: chi vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale e contemplati dalla L. n. 3/2004.

10. **"Commerciante al minuto"**: chiunque professionalmente acquista prodotti in nome e per conto proprio e li rivende direttamente al consumatore finale non impegnato professionalmente nella produzione di vegetali (utilizzatori non professionali).
11. **"Commerciante all'ingrosso"**: chiunque professionalmente acquista prodotti in nome e per conto proprio e li rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
12. **"Documento di commercializzazione"**: il documento ufficiale emesso dal fornitore accreditato e/o registrato, etichetta o documento commerciale di accompagnamento del materiale vegetale commercializzato (documento di trasporto o fattura accompagnatoria) che ne attesta la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia.
13. **"Fornitore"**: la persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali vegetali di moltiplicazione delle piante ornamentali, o le piante da frutto, o le piantine ortive: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione.
14. **"Imprenditore agricolo"**: ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
15. **"Ispettore fitosanitario"**: tecnico funzionario al quale sono affidati, oltre ai compiti previsti per l'agente accertatore, anche quello del rilascio dei certificati fitosanitari previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia.
16. **"Laboratorio accreditato"**: struttura alla quale è riconosciuta, dal Servizio fitosanitario regionale, la competenza ad effettuare, per conto dei produttori, analisi

ufficiali per gli organismi nocivi al fine di controllare la qualità del materiale vegetale prodotto.

17. "**Legname**": la corteccia separata dal tronco o il legno ottenuto dall'abbattimento degli alberi appartenenti alle categorie ed alle specie elencate nell'allegato V della direttiva 2000/29/CE.
18. "**Materiale**": tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute.
19. "**Materiali di moltiplicazione o propagazione**": i vegetali e le parti di vegetali, comprese le sementi, destinati alla moltiplicazione e alla produzione delle piante.
20. "**Moltiplicazione**" o "**Propagazione**": la riproduzione di una specie vegetale.
21. "**Organismo nocivo**": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali.
22. "**Paesi Terzi**": Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
23. "**Passaporto delle piante**": etichetta o documento di accompagnamento dei vegetali e dei prodotti vegetali elencati nell'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, emesso da coloro che sono iscritti nel Registro regionale dei produttori, espressamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ed attestante che le disposizioni fitosanitarie che li riguardano sono state rispettate.
24. "**Piante da ricoltivare**": le piante destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, agli imprenditori agricoli per essere ricoltivate.
25. "**Piante finite**": le piante o loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.
26. "**Piccolo produttore**": produttore di piante che, nella loro totalità, sono destinate ad essere vendute nell'ambito del mercato locale, definito quale territorio della provincia ove ha sede l'azienda, solo ad acquirenti non coinvolti professionalmente nel processo produttivo (hobbisti), con l'esclusione pertanto dei professionisti (agricoltori, vivaisti, realizzatori di giardini, ecc.).
27. "**Prodotti vegetali**": ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE si intendono i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali.
28. "**Produttore**": colui che, professionalmente, coltiva o ricoltiva le piante ed i relativi materiali di propagazione. Risulta estranea all'attività produttiva l'organizzazione commerciale finalizzata alla intermediazione per la vendita, la manutenzione delle piante vendute, la manutenzione dei parchi e dei giardini, il noleggio delle piante, i servizi prestati per cerimonie e simili, nonché le operazioni

colturali volte al mantenimento dei bonsai o alla mera sopravvivenza delle piante.

29. **"Produzione vivaistica"**: attività agricola che si occupa della produzione di piante e parti di piante, con determinati requisiti di ordine genetico, sanitario ed agronomico, da destinare alla realizzazione di impianti arborei, arbustivi ed erbacei con finalità diverse.
30. **"Registro regionale dei produttori"**: registro nel quale sono iscritti tutti coloro che sono soggetti all'autorizzazione fitosanitaria regionale di cui alla L.R. n. 3/2004.
31. **"Registro Ufficiale dei produttori (R.U.P.)"**: registro nel quale sono iscritti tutti coloro che producono, importano o commercializzano i vegetali o i prodotti vegetali elencati nell'allegato V della direttiva 2000/29/CE.
32. **"Ricoltivazione"**: si veda la voce al n. 7 **"Coltivazione"**.
33. **"Sementi"**: i semi in senso botanico, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione delle piante.
34. **"Terriccio"**: tipo di substrato contenente sostanza organica utilizzato per la coltivazione, con l'esclusione di quello costituito interamente da torba.
35. **"Vegetali"**: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per vegetali si intendono le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi.
Le parti di piante vive comprendono:
 - i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
 - le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
 - i tuberi, i bulbi, i rizomi, i cormi;
 - i fiori recisi;
 - i rami con foglie;
 - gli alberi tagliati, con foglie;
 - le foglie, il fogliame;
 - le colture di tessuti vegetali;
 - il polline vivo;
 - le gemme, le talee, le marze.
36. **"Vivaio"**: il luogo dove si effettua la produzione di piante e di materiale di moltiplicazione.
37. **"Zona fitosanitaria tutelata"**: area territoriale istituita dal Servizio Fitosanitario Regionale per la quale vengono prescritte misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi alla produzione vivaistica regionale.
38. **"Zona protetta"**: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. h) della direttiva 2000/29/CE, per zona protetta si intende una zona dell'Unione europea nella quale:
 - nonostante le condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi in una o più parti dell'Unione Europea, oppure:

- esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a causa di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in altre aree dell'Unione Europea.
39. **"Zona tampone"**: ai sensi della direttiva 2000/29/CE, All. IV, parte B, punto 21, per zona tampone si intende un'area territoriale delimitata ufficialmente dal Servizio Fitosanitario Regionale, con un'estensione di almeno 50 km², dove devono essere eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo sulle piante ospiti di *Erwinia amylovora*, al fine di eliminare i focolai e ridurre il rischio di diffusione della malattia.